Polizza Creditor Protection Insurance



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurance Vie Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizza Collettiva n.5116/01) Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Una soluzione assicurativa dedicata ai Lavoratori Dipendenti Privati, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all'Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento o il Conto Vivo. Contraente: Volkswagen Bank GmbH



Che cosa è assicurato?

Decesso

- Decesso per qualsiasi causa.
- Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso. Le Compagnie, in aggiunta all'Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all'Indennità medesima.

Invalidità Permanente

- Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
- Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. Le Compagnie, in aggiunta all'Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all'Indennità medesima.



🖎 Che cosa non è assicurato?

- Assicurato con età superiore ai 68 anni al momento dell'adesione
- Assicurato con età superiore ai 72 anni al termine della copertura
- Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell'adesione (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- Assicurato che riceve una pensione d'invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- Assicurato con domicilio abituale fuori dall'Italia
- Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
- Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
- Aderente con residenza fuori dall'Italia
- Assicurato che non sia Lavoratore Dipendente Privato
- Assicurato con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione
- Assicurato che abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell'adesione, una contestazione disciplinare, un'intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale si è indicati per una procedura di mobilità o di cassa integrazione



Ci sono limiti di copertura?

Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.

Le esclusioni per tutte le garanzie:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario
- sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
- sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri provocati

- volontariamente dall'Assicurato: sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
- sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
- sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
- sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
- sinistri conseguenti al paracadutismo



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

- Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e il Questionario Medico, se necessario.
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono
 influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del
 Codice Civile).
- E' necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall'Italia e l'eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
- In caso di Sinistro, devi comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
- Hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.

Quando e come devo pagare?

- ✓ Il Premio relativo ai finanziamenti si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall'importo della rata di rimborso e dalla durata del Finanziamento. Il Premio sarà versato dalla Contraente all'Assicuratore in un'unica soluzione ed è addebitato dalla Contraente all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso.
- ✓ Il Premio relativo ai Conto Vivo si paga in anticipo e periodicamente. L'ammontare dipende dall'importo della rata di rimborso del Conto Vivo. Esso sarà addebitato dalla Contraente unitamente alla rata mensile del Conto Vivo (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del Premio, dove ciò sia possibile presso l'Intermediario)
- ✓ Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza ovvero dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento o della Durata Teorica del Conto Vivo
- in caso di Decesso, dalla data dell'evento
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- se decidi di estinguere il Conto Vivo o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità, alla data della scadenza mensile successiva alla richiesta di Estinzione Anticipata o di Portabilità del Conto Vivo, per la quale è stato già versato il Premio mensile

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.



Non sono previste riduzione di premio.



Polizza Creditor Protection Insurance

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizza Collettiva n. 5488/02) Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Una soluzione assicurativa dedicata ai Lavoratori Dipendenti Privati, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all'Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento o il Conto Vivo.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH



Che cosa è assicurato?

Perdita d'Impiego

- Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all'Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.
- Somma assicurata pari a massimo 1.800 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 18 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per l'intera durata della copertura

Inabilità Temporanea Totale (questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d'Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato)

- Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia che comporti la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere. Se l'evento colpisce un Non Lavoratore, l'Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
- Somma assicurata pari a massimo 1.800 euro per ciascuna rata mensile;
 Prestazione pari a massimo 18 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura



Ci sono limiti di copertura?

Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.

Le esclusioni generali per tutte le garanzie

- ! dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario
- ! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
- ! sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
- ! sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
- ! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
- ! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
- ! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
- ! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
- ! sinistri conseguenti al paracadutismo

A

Che cosa non è assicurato?

- Assicurato con età superiore ai 68 anni al momento dell'adesione
- Assicurato con età superiore ai 72 anni al termine della copertura
- Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell'adesione (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- Assicurato che riceve una pensione d'invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- Assicurato con domicilio abituale fuori dall'Italia
- Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
- Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
- Aderente con residenza fuori dall'Italia
- * Assicurato che non sia Lavoratore Dipendente Privato
- Assicurato con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione
- Assicurato che abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell'adesione, una contestazione disciplinare, un'intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale si è indicati per una procedura di mobilità o di cassa integrazione

Le esclusioni specifiche per la garanzia Perdita d'Impiego

- ! licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell'adesione, da un'intimazione di licenziamento o da una comunicazione scritta che indicava l'Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
- ! licenziamenti per "giusta causa"
- ! dimissioni
- ! licenziamenti per motivi disciplinari
- licenziamenti da parte di familiari dell'Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell'attività dell'impresa)
- ! cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittenti
- ! contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano
- ! licenziamenti per il raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di
- ! risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l'accompagnamento alla pensione
- ! messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità
- ! situazioni che danno diritto all'indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria. Edilizia o Straordinaria
- ! licenziamento per superamento del periodo massimo di assenze per malattia applicabile al rapporto di lavoro (cd. "periodo di comporto")
- ! licenziamento per carcerazione del lavoratore

Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale

! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza

Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

- Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e il Questionario Medico, se necessario.
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla
 valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
- E' necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall'Italia e l'eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
- In caso di Sinistro, devi comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
- Hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.

Come e quando devo pagare?

- ✓ Il Premio relativo ai finanziamenti si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall'importo della rata di rimborso e dalla durata del Finanziamento. Il Premio sarà versato dalla Contraente all'Assicuratore in un'unica soluzione ed è addebitato dalla Contraente all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso.
- Il Premio relativo ai Conto Vivo si paga in anticipo e periodicamente. L'ammontare dipende dall'importo della rata di rimborso del Conto Vivo. Esso sarà addebitato dalla Contraente unitamente alla rata mensile del Conto Vivo (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del Premio, dove ciò sia possibile presso l'Intermediario).
- ✓ Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, ovvero dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento o della Durata Teorica del Conto Vivo
- in caso di Decesso, dalla data dell'evento
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- se decidi di estinguere il Conto Vivo o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità, alla data della scadenza mensile successiva alla richiesta di Estinzione Anticipata o di Portabilità del Conto Vivo, per la quale è stato già versato il Premio mensile

Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.

Polizza Creditor Protection Insurance



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Rappresentanze Generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizze Collettive n° 5116/01 e 5488/02) Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 Piazza Lina Bo Bardi n. 3; cap 20124; città Milano; tel. 02.772241; sito internet: www.bnpparibascardif.it email:servizioclienti@cardif.com; pec: cardifvie@pec.cardif.it

Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 - Piazza Lina Bo Bardi n. 3; cap 20124; città Milano; tel. 02.772241; sito internet: www.bnpparibascardif.it email:servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 167% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 9.277 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 5.570 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link:

https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/809429/SFCR+2017+Cardif+Assurance+Vie.pdf

Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 257,005 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 165% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 808 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 488 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link:

https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/809429/SFCR+2017+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ramo Vita:

- a) Decesso (ramo I) derivante da tutte cause.
- b) Invalidità Permanente (ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia.

Ramo Danni:

- a) Perdita d'Impiego (ramo 16) a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo.
- b) Inabilità Temporanea Totale (ramo 1 e 2) derivante da Infortunio o da Malattia (questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d'Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono previste.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP.

Ci sono limiti di copertura?		
Decesso	Franchigia: non prevista Sono esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.	
Invalidità Permanente	Franchigia: 59% L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso sinistro dalle altre garanzie di polizza e di eventuali importi di rate scadute e non pagate.	
Perdita d'Impiego	Franchigia: 30 giorni È esclusa la maxirata finale.	
Inabilità Temporanea Totale	Franchigia: 30 giorni È esclusa la maxirata finale.	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

In caso di Sinistro dovrai dare immediatamente avviso alle Compagnie a mezzo posta, email o fax, ai seguenti recapiti:

Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri

Casella Postale 421

20123 Milano (MI)

e-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com

Fax: 02 30329810

Telefonando al numero verde Servizio Clienti 800.900.780, attraverso il quale potrai altresì chiedere informazioni sulla denuncia del Sinistro (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Puoi inoltre denunciare online il Sinistro sul sito www.bnpparibascardif.it

DECESSO

I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono:

- certificato di morte;
- · certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
- se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso;

Cosa fare in caso di sinistro

- · copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale;
- copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia;
- altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza.

INVALIDITA' PERMANENTE

- I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono:
- certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale;
- se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità;
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente;

PERDITA D'IMPIEGO

- I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono:
- · documentazione che attesta il licenziamento per Motivo Oggettivo;
- documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione.

	INABILITA' TEMPORANEA TOTALE I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono: dichiarazione del medico curante; qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all'Inabilità Temporanea Totale.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per le garanzie Perdita d'Impiego e Inabilità Temporanea Totale i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro.
	Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell'economia e delle finanze.
	Liquidazione della prestazione: Riceverai l'indennità entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d'ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.

Come e quando devo pagare?			
Premio	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP		
Rimborso	Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta nei seguenti casi: Recesso dell'Aderente: l'importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle spese di emissione del contratto, delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: relativamente al finanziamento, se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa le Compagnie ti restituiscono la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo. Dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio e per l'emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Parziale: relativamente al finanziamento, le Compagnie restituiscono la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale. Dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: le Compagnie ti restituiscono la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio.		
Sconti	Non previsti		

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	 La durata massima dell'Assicurazione è pari a 72 mesi dalla data di decorrenza Per la sola garanzia Perdita d'Impiego la copertura assicurativa decorre dal 90°giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza 	
Sospensione	Non prevista	

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?		
Revoca	Non prevista	
Recesso	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP	
Risoluzione	Non prevista	



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto può essere sottoscritto solo da Lavoratori Dipendenti Privati residenti in Italia.



Quali costi devo sostenere?

In caso di Finanziamento l'ammontare totale del Premio dipende dall'importo della rata di rimborso del Finanziamento e dalla durata del Finanziamento; in caso di Conto Vivo, l'ammontare mensile del Premio dipende dall'importo della rata di rimborso del Conto Vivo.

In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 25,00 euro come indicato nel Modulo di adesione

Costi amministrativi per la gestione del contratto: 9,60 % del Premio al netto delle tasse

L'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico.

I costi per l'emissione del contratto sono pari a 10,00 euro, i costi di intermediazione sono in media pari al 48,42% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 48,42 euro).

Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI 🗷 NO		
Valori di riscatto e riduzione	Non previsto	
Richiesta di informazioni	Non prevista	

COME PRESE	NTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
	Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito:	
All'impresa assicuratrice	Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano Email: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265	
	E' possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet www.bnpparibascardif.it.	
	Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.	
PRIMA DI RICORRER risoluzione delle contr	E ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di oversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a: • l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su www.ec.europa.eu/fin-net) • l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html	

REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: - la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all'Aderente - la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente - un'imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile per le garanzie Perdita d'Impiego e Inabilità Temporanea Totale	

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Condizioni di Assicurazione Polizze COLLETTIVE n. 5116/01 e n. 5488/02

Edizione 01/2019

GLOSSARIO

Aderente

Persona fisica o giuridica che sottoscrive le Polizze.

Assicurato

Soggetto che coincide con l'Aderente per il quale è prestata l'Assicurazione.

Assicurazione

Contratto con il quale le Compagnie prestano le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.

Attività sportiva professionistica

Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:

- essere regolamentata dal CONI;
- conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate;
- essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.

Beneficiario

Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.

Carenza

Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.

Compagnie, Assicuratore

Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Collettiva n. 5116/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif Vie"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
- Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
- P.IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254537
- PEC: cardifvie@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Per le garanzie Perdita d'Impiego e Inabilità Temporanea Totale della Polizza Collettiva n. 5488/02, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
- P.IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it

- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Condizioni di Assicurazione

Il documento, parte del Set informativo, che contiene l'insieme delle clausole dell'Assicurazione.

Conto Vivo

Linea di fido revolving concessa ed erogata dalla Contraente per l'acquisto di un'autovettura, di altri beni o servizi oppure per spese generiche.

Contraente

Volkswagen Bank GmbH, che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono un Finanziamento o un Conto Vivo da essa concessi.

Data di Decorrenza

Giorno in cui la Contraente eroga il Finanziamento o il Conto Vivo (o giorno di Riutilizzo del Conto Vivo).

Decesso

Morte dell'Assicurato.

Durata Teorica

La durata del piano di rimborso del Conto Vivo, determinata al momento dell'erogazione e ad ogni Riutilizzo successivo.

Estinzione Anticipata Parziale

Riduzione dell'importo del Finanziamento a seguito di rimborso.

Estinzione Anticipata Totale

Anticipata estinzione del Finanziamento o del Conto Vivo a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un'unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.

Finanziamento

Il Finanziamento erogato dalla Contraente, diverso da Conto Vivo, finalizzato all'acquisto di un'autovettura.

Franchigia

Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalle Compagnie, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.

Inabilità Temporanea Totale

Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.

Se l'evento colpisce un Non Lavoratore, l'Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.

Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)

Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro, ad esclusione degli importi dovuti a titolo di Indennizzo Ulteriore.



Indennizzo Ulteriore

Prestazione aggiuntiva liquidata dalle Compagnie nelle ipotesi di Decesso o Invalidità Permanente, di importo corrispondente all'Indennizzo.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione

Lavoratore Autonomo

Persona fisica che esercita un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-PEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Lavoratore Dipendente Privato

Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell'adesione, è richiesta un'anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

Lavoratore Dipendente Pubblico

Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.

Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.

Licenziamento per Motivo Oggettivo

Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all'Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio

Massimale

La somma massima che le Compagnie pagano come Indennizzo.

Modulo di Adesione

Documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.

Non Lavoratore

Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

Perdita d'Impiego

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Polizza Collettiva

Contratto di Assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.

Polizza Danni

La Polizza Collettiva n. 5488/02 stipulata fra Contraente e Cardif RD.

Polizza Vita

La Polizza Collettiva n. 5116/01 stipulata fra Contraente e Cardif Vie.

Portabilità

L'esercizio, da parte dell'Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del Finanziamento a un altro finanziatore.

Premio

Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.

Questionario medico

Documento con il quale le Compagnie pongono all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.

Ricovero Ospedaliero

Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.



Riutilizzo

Riutilizzo della linea di fido concessa dalla Contraente all'Assicurato con Conto Vivo, nei limiti del fido disponibile a seguito dei rimborsi effettuati.

Set informativo

L'insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell'impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.

Sinistro

Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.

Titolare Effettivo

La persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l'Aderente è una persona giuridica.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Cosa e chi coprono le Polizze?

Le Polizze coprono i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Finanziamento o il Conto Vivo, e cioè il Decesso, l'Invalidità Permanente, la Perdita d'Impiego e l'Inabilità Temporanea Totale.

Le garanzie Decesso e Invalidità Permanente hanno effetto sempre e immediatamente.

Ferma la Carenza prevista dall'Assicurazione, anche la garanzia Perdita d'Impiego ha decorrenza immediata, perché le Polizze sono destinate esclusivamente ad Assicurati che al momento dell'adesione sono Lavoratori Dipendenti Privati. La garanzia Inabilità Temporanea Totale si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d'Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell'Assicurato.

Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'art. 7

Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

GARANZIA DELLE POLIZZE	
Decesso	*
Invalidità Permanente	*
Perdita d'Impiego	*
Inabilità Temporanea Totale	In sostituzione della garanzia Perdita d'Impiego; in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell'Assicurato.

Art. 2 - Chi si può assicurare?

Per poter sottoscrivere il Contratto di Assicurazione è necessario che l'Assicurato, al momento dell'adesione:

- non abbia più di 68 anni;
- non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- sia un Lavoratore Dipendente Privato;
- non abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell'adesione, una contestazione disciplinare, un'intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale è indicato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
- abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richiesto dalle Compagnie.

È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un Finanziamento che scada prima che l'Assicurato compia il 72° anno di età, oppure un Conto Vivo la cui Durata Teorica termini prima che l'Assicurato compia il 72° anno di età.

Art. 3 - A quali condizioni opera l'Assicurazione?

3.1 Condizioni al momento dell'adesione

L'Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell'adesione:

- l'Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia;
- l'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Aderente o l'Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- l'Aderente ha la propria residenza in Italia;
- l'Assicurato è un Lavoratore Dipendente Privato.

3.2 Condizioni durante l'Assicurazione

In caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

• l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

In caso di Conto Vivo, l'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

• l'Aderente mantiene la propria residenza in Italia.

Inoltre, in entrambi i casi, le garanzie rimangono in vigore fin tanto che:

• l'Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;



 gli Stati di cui l'Aderente e l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure gli Stati di cui l'Aderente e l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute pere l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della loro cessazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale dell'Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 4 - Come assicurarsi?

Se l'importo del Finanziamento o del Conto Vivo è superiore a 30.000 euro l'Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalle Compagnie.

Per concludere l'Assicurazione occorre firmare il Modulo di Adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Art. 5 - Quanto durano le garanzie?

5.1 Quando iniziano?

Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento.

5.2 Quando cessano?

Le garanzie cessano:

 alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento o della Durata Teorica del Conto Vivo, e comunque non oltre 72 mesi dalla data di erogazione o Riutilizzo.

Prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:

- se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata;
- se lei decide di estinguere o di esercitare il suo diritto alla Portabilità del Finanziamento (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata;
- se lei decide di estinguere il Conto Vivo, alla data della scadenza mensile successiva alla richiesta di Estinzione Anticipata del Conto Vivo, per la quale è stato già versato il Premio mensile;
- in caso di Decesso, dalla data dell'evento;
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente;
- se l'Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio;
- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.

Inoltre, in caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare:

se l'Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria)

n caso di Assicurazione abbinata al Conto Vivo, prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:

se l'Aderente perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza

5.3 Che cosa succede se estinguo il Finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?

In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del Finanziamento, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del Finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.



Se la copertura termina, le Compagnie le restituiscono la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo determinato come segue:

- se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → si farà riferimento al piano di rimborso originariamente sottoscritto:
- se sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → si farà riferimento al piano di rimborso determinato con l'ultima Estinzione Anticipata Parziale.

Di seguito è riportata la formula del Premio rimborsato.

Ricordiamo che, dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.

PER GARANZIE VITA E DANNI		
Promis mure vivele questa. Drawis (al nette delle ences di amiesiano e delle t	١ ٧ .	Durata residua
Premio puro rimborsato = Premio (al netto delle spese di emissione e delle tasse)		Durata alla sottoscrizione
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif		Durata residua
		Durata alla sottoscrizione
Premio rimborso totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati - Spese di rimborso		

Dove:

- Premio puro è il premio pagato dal cliente per coprire il rischio ed ottenere la prestazione quando si verifica un sinistro:
- Caricamenti e Costi Cardif rappresentano le somme incluse nel premio a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla gestione del contratto;
- Durata residua è il periodo che va dalla data di effetto dell'estinzione anticipata totale alla data di scadenza della copertura;
- Durata iniziale è la durata della copertura definita in fase di sottoscrizione del Finanziamento.

Sul sito www.bnpparibascardif.it (Area Personale) potrà ottenere l'informazione sull'importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.

Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:

- se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine del piano di rimborso originariamente sottoscritto;
- se sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine e secondo l'importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l'ultima Estinzione Anticipata Parziale.

Se intende mantenere le coperture, scriva alle Compagnie a mezzo posta, fax o tramite email:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano (MI)

Fax: 02 30329809

Email: lineapersone@cardif.com

Attenzione: se estingue il Conto Vivo in anticipo la copertura assicurativa abbinata ad esso termina, senza ulteriori possibilità, alla data della scadenza mensile successiva alla richiesta di Estinzione Anticipata Totale, per la quale è stato già versato il Premio mensile. Non sarà tenuto a versare altri Premi. In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero 800.900.780 oppure dall'estero al numero +39 0277224686 (lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).

5.4 Che cosa succede se rimborso in parte Alter Ego Duo Plus relativo al Finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale)?

In questi casi la Contraente modifica il piano di rimborso del finanziamento mediante riduzione dell'importo delle rate.

Le Compagnie restituiscono la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio. Dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.

5.5 Che cosa succede se rimborso in parte Alter Ego Duo Plus relativo al Conto Vivo (Estinzione Anticipata Parziale)?

In questi casi la Contraente modifica il piano di rimborso del Conto Vivo mediante riduzione del numero delle rate.

Le Compagnie rimodulano le rate di Premio ancora da pagare dopo l'Estinzione Anticipata Parziale in misura corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale.



Art. 6 - Si può recedere dall'Assicurazione?

6.1 Il suo recesso

Lei può cambiare idea sull'adesione e recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo alle Compagnie con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti.

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano

Fax 02 30329809

Email: lineapersone@cardif.com

La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.

Le Compagnie provvedono a rimborsarle il Premio versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di recesso, le verranno ridotte dalla Contraente la durata e/o le rate del Finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto, nonché delle spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione. In questo caso, le Compagnie sono da lei espressamente liberate da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio.

In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.

Per recedere, deve comunicarlo alle Compagnie con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite e-mail ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.

Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

6.2 Il recesso delle Compagnie

Le Compagnie possono recedere dall'Assicurazione se l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Le Compagnie possono, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

Art. 7 - Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?

7.1 Decesso

ASSICURATI GARANTITI	RISCHIO	PRESTAZIONE
Tutti	Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura).	Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate .
		Inoltre, solo per Conto Vivo e, nel solo caso di Sinistro conseguente a Malattia, l'indennità sarà erogata al netto degli eventuali Riutilizzi effettuati nei 90 giorni precedenti al Sinistro stesso.
	Le Compagnie, in aggiunta all'Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all'Indennità medesima.	
		Per i Massimali > art. 9



7.2 Invalidità Permanente

ASSICURATI GARANTITI	RISCHIO	PRESTAZIONE
Tutti	Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di	Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso Sinistro dalle altre garanzie di Polizza e di eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura).	Inoltre, solo per Conto Vivo e, nel solo caso di Sinistro conseguente a Malattia, l'indennità sarà erogata al netto del capitale dovuto sulla base degli eventuali Riutilizzi effettuati nei 90 giorni precedenti al Sinistro stesso.	
	La valutazione dell'invalidità non tiene	Le Compagnie, in aggiunta all'Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all'Indennità medesima.
conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione.	Per i Massimali > art. 9	

Per data del Sinistro si intende:

- in caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL;
- in caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.

Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

7.3 Perdita d'Impiego

Questa garanzia ha decorrenza immediata, ferma restando la Carenza, in quanto la polizza assicurativa è destinata esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti Privati al momento dell'adesione. È necessario che al momento del Sinistro l'Assicurato sia ancora un Lavoratore Dipendente Privato.

ASSICURATI GARANTITI	RISCHIO	PRESTAZIONE
Lavoratori Dipendenti Privati	Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei	Se l'Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di disoccupazione.
	limiti di quanto previsto all'art.	In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale.
	8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura).	Se l'impiego era a tempo determinato, riceve un'Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro, esclusa la maxirata finale.
		Se, dopo il licenziamento, l'Assicurato ha un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all'Indennità.
		Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva.
		La ripresa dell'attività lavorativa va sempre comunicata immediatamente alle Compagnie.
		Per i Massimali > art. 9

Carenza: 90 giorni.

Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa, documentato dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità.

7.4 Inabilità Temporanea Totale

Questa garanzia opera in sostituzione della garanzia Perdita d'Impiego qualora al momento del Sinistro l'Assicurato non sia più un Lavoratore Dipendente Privato.



ASSICURATI GARANTITI	RISCHIO	PRESTAZIONE
Assicurati che al momento del Sinistro	Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di	Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di inabilità.
non siano più	quanto previsto all'art. 8	In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale.
Lavoratori Dipendenti Privati.	(eventi o situazioni esclusi dalla copertura).	Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria attività per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia.
		Per i Massimali > art. 9

Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.

DA SAPERE

Cos'è la Franchigia?

È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.

Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.

Cos'è la Carenza?

È il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese. In pratica, se la garanzia prevede una Carenza di 60 giorni, non saranno indennizzati i Sinistri che avverranno in questo periodo.

Art. 8 - Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?

Per tutte le garanzie:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra
 civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni
 dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio;
- Sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico;
- Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche
 o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche;
- Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei;
- Sinistri conseguenti al paracadutismo.

Per la sola garanzia Perdita d'Impiego:

- licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell'adesione, da un'intimazione di licenziamento o da una comunicazione scritta che indicava l'Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione:
- licenziamenti per "giusta causa";
- dimissioni;
- licenziamenti per motivi disciplinari;
- licenziamenti da parte di familiari dell'Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico,



amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell'attività dell'impresa);

- cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittenti;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- licenziamenti per il raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di vecchiaia";
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l'accompagnamento alla pensione;
- messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità;
- situazioni che danno diritto all'indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- licenziamento per superamento del periodo massimo di assenze per malattia applicabile al rapporto di lavoro (cd. "periodo di comporto");
- licenziamento per carcerazione del lavoratore.

Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:

interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.

Art. 9 - A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?

GARANZIA DELLE POLIZZE	
Decesso	40.000 euro
Invalidità Permanente	40.000 euro
Perdita d'Impiego	1.800 euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di: • 18 rate mensili per singolo Sinistro; e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura.
Inabilità Temporanea Totale	1.800 euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di: • 18 rate mensili per singolo Sinistro; e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura.

Per ciascun Assicurato, inoltre, l'Indennizzo Ulteriore di cui agli artt. 7.1 e 7.2, ferma la possibilità di un suo cumulo con le Indennità indicate in tabella, è limitato all'importo massimo di 40.000 euro. In ogni caso l'Indennità massima garantita dalle Compagnie per il cumulo delle prestazioni non può essere superiore a 80.000 euro.

Attenzione: con la Garanzia Perdita d'Impiego e Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento o del Conto Vivo che scadono durante il periodo di disoccupazione o inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).

DA SAPERE

Cos'è il Massimale?

È la somma massima che le Compagnie pagano come Indennizzo.

Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500 euro, le Compagnie pagheranno 1.000 euro.

Art. 10 - Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro?

Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità. Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:

- 1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato;
- 2. se Aderente e Assicurato coincidono:

fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Finanziamento o del Conto Vivo;



 se non ci sono fideiussori o garanti: cointestatario del Finanziamento o del Conto Vivo insieme all'Aderente;

4. se non ci sono cointestatari:

il coniuge dell'Aderente non separato legalmente;

5. se non c'è il coniuge:

l'erede testamentario dell'Aderente;

6. se non ci sono eredi testamentari: l'erede legittimo dell'Aderente.

In ogni caso, per la garanzia Decesso, è concessa la facoltà all'Aderente di derogare a quanto sopra e di indicare il Beneficiario dell'Indennità in forma nominativa attraverso la compilazione del "Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente terzo da contattare in caso di Decesso" consegnato insieme al Set informativo.

È inoltre possibile modificare o revocare, in qualsiasi momento, il Beneficiario di Polizza compilando e inviando alla Compagnia l'apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif.it (Area Clienti > Gestione del Contratto). Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).

Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Solo in caso di Portabilità, potrà essere indicata come Beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa compilando e inviando alla Compagnia l'apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif.it (Area Clienti > Gestione del Contratto).

Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.

L'Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell'asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali.

Se l'Aderente manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato.

Art. 11 - Come si calcola e come si paga il Premio?

11.1 Premio dell'Assicurazione Alter Ego Duo Plus Dipendenti di aziende private abbinato ai Finanziamenti

L'ammontare totale del Premio dipende dall'importo della rata di rimborso del Finanziamento e dalla durata del Finanziamento e si ottiene come indicato in tabella:

	GARANZIA	FORMULA DI CALCOLO		
PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permamente	3,47%* importo della rata di rimborso del Finanziamento * mesi di durata del Finanziamento	Totale Premio parte Vita	TOTALE Premio
PARTE DANNI	Perdita d'Impiego Inabilità Temporanea Totale	1,53%* importo della rata di rimborso del Finanziamento * mesi di durata del Finanziamento	Totale Premio parte Danni	5,00%

Per esempio:

per un Finanziamento con rata di 100,00 euro che dura 72 mesi, il Premio totale per la PARTE VITA è di 249,84 euro (3,47%*72*100) e per la PARTE DANNI di 110,16 euro (1,53%*72*100), per un ammontare totale di 360,00 euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l'eventuale imposta di Assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Esso sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso.

Se l'Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 19,47% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie Danni, come sopra indicata).

Il Premio indicato nel Modulo di Adesione comprende già questa riduzione.

11.2 Premio dell'Assicurazione Alter Ego Duo Plus Dipendenti di aziende private abbinato ai Conto Vivo

L'ammontare mensile del Premio dipende dall'importo della rata di rimborso del Conto Vivo.

Il Premio si ottiene come indicato in tabella:



	GARANZIA	FORMULA DI CALCOLO		
PARTE VITA	Decesso, Invalidità Permamente	3,47% importo della rata di rimborso del Conto Vivo	Totale Premio parte Vita	TOTALE Premio
PARTE DANNI	Perdita d'Impiego Inabilità Temporanea Totale	1,53% importo della rata di rimborso del Conto Vivo	Totale Premio parte Danni	5,00%

Per esempio:

per un Conto Vivo con rata di 100,00 euro, il Premio mensile per la PARTE VITA è di 3,47 euro (3,47%*100) e per la PARTE DANNI di 1,53 euro (1,53%*100), per un ammontare totale di 5,00 euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l'eventuale imposta di Assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e periodicamente.

Esso sarà addebitato dalla Contraente unitamente alla rata mensile del Conto Vivo (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del Premio, dove ciò sia possibile presso l'Intermediario).

Se l'Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 19,47% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata).

Il Premio indicato nel Modulo di Adesione comprende già questa riduzione.

Art. 12 - Come si denuncia un Sinistro?

Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente alle Compagnie, a mezzo posta, fax o tramite email ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri

Casella Postale 421

20123 Milano (MI)

Fax: 02 30329810

E-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com

Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro può telefonare al Servizio Clienti 800.900.780 oppure dall'estero +39/0277224686 (lunedì - venerdì 8.30 - 19.00; sabato 9.00 - 13.00).

Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito www.bnpparibascardif.it

I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:

- Decesso

Per liquidare il Sinistro:

- · certificato di morte;
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
- se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso:
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale;
- copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.

Per individuare chi ha diritto all'Indennità:

- documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa);
- · documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti;
- se non ci sono fideiussori o garanti

documenti di identità di eventuali cointestatari del Finanziamento o del Conto Vivo;

- se non ci sono cointestatari estratto dell'atto di matrimonio dell'Aderente se il Beneficiario è il coniuge;
- se non c'è il coniuge

copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire;



• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l'Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.

- Invalidità Permanente

- certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale;
- se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità;
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente;

- Perdita d'Impiego

- documentazione che attesta il licenziamento per Motivo Oggettivo;
- documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione.

- Inabilità Temporanea Totale

- dichiarazione del medico curante;
- qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all'Inabilità Temporanea Totale

Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potranno anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.

Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso le Compagnie le ricordano che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un "interesse proprio".

A lei e ai suoi famigliari spetta invece:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, che ne sosterranno tutti i costi.

Solo quando le Compagnie ricevono tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.

Art. 13 - Quando riceverò l'Indennità?

Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro:
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia ubicata in uno stato membro dell'Unione Europea.

Art. 14 - Quale legge si applica a questo contratto?

La legge italiana.

Art. 15 - Come comunico con le Compagnie?

Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (> art. 20) deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano (MI)

Email: servizioclienti@cardif.com

Le Compagnie le scriveranno all'indirizzo di posta che ha fornito, o per Email se ha dato l'autorizzazione.

Sul sito www.bnpparibascardif.it può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS.

Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.

Art. 16 - Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?

No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.

Art. 17 - Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?

Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione siano fornite informazioni vere e precise, soprattutto per quanto



riguarda lo stato di salute dell'Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In particolare, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d'ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.

Art. 18 - Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione delle Polizze che può nascere tra le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

Art. 19 - A chi devo inviare un eventuale reclamo?

Reclami alle Compagnie

Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) lei deve inviare una comunicazione scritta a mezzo email, posta o fax all'Ufficio Reclami delle Compagnie ai seguenti recapiti:

Cardif - Ufficio Reclami

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Email: reclami@cardif.com

Fax: 02 77224265

È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet delle Compagnie www.bnpparibascardif.it.

Le Compagnie si impegnano a rispondere entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo.

Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.

Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

PEC: ivass@pec.ivass.it

Fax: 06 42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito delle Compagnie www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.ii) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: www.ec.europa.eu/fin-net);
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.

L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito

http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html



Art. 20 - Protezione dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I DATI PERSONALI RACCOLTI DALL'ASSICURATORE SONO NECESSARI:

A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- prevenzione delle frodi assicurative:
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

B. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center:
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
 - o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto:
 - segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.;
- il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
- il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;



- il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
- il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- E-mail: data.protection.italy@cardif.com
- P.za Lina Bo Bardi, 3
 20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.

Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.

Quando il Cliente compila un questionario sanitario non **cartaceo**, l'emissione o la non emissione di un'offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l'Assicurato o gli incidenti subiti in passato).

Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).

Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell'Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo web già citato.



PER COMPRENDERE MEGLIO LA TABELLA DELLE INVALIDITÀ

Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di Invalidità Permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS

DEFINIZIONE DEL DANNO (COME DA TABELLE INPS)	TABELLE INAIL	TABELLE INPS
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati	dal 20% al 33%	dal 21% al 30%
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile	65%	60%
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca	12%	10%
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche)	dal 13% al 20%	dal 11% al 20%
Disturbo d'ansia generalizzato	non previsto	10%

SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE POLIZZE N. 5116/01 E N. 5488/02

DECESSO	Dario ha sottoscritto una copertura per 5 anni per un capitale pari a 20.000 euro. Trascorsi 3 anni, Dario muore in un incidente.	Cardif a seguito del Decesso dell'Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al 200% del debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 16.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 32.000 euro
INVALIDITÀ PERMANENTE	Al momento della stipula del prestito Luca si assicura per 30.000 euro. A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un'invalidità pari all'80%.	Cardif liquiderà a Luca una somma pari al 200% del debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 12.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 24.000 euro
PERDITA D'IMPIEGO	Luisa, al momento della sottoscrizione, lavora come impiegata in una società privata come contabile da 1 anno. A seguito del licenziamento, rimane senza lavoro per 20 mesi.	Cardif liquiderà a Luisa una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdura nel periodo di disoccupazione, al netto della franchigia di 30 gg. Es: Periodo di disoccupazione 20 mesi Rate del Finanziamento: 1.000 € x 19 indennità = 19.000 € Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 18.000 € (il numero massimo di rate rimborsabili per Sinistro è pari a 18)
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (si attiva, in luogo della garanzia Perdita d'Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato)	Anna riporta una frattura scomposta al femore. Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.	Cardif liquiderà ad Anna una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni. Es: Periodo di inabilità 8 mesi Rate del Finanziamento: 200,00 euro x 7 indennità = 1.400 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 1.400 euro

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

MODULO DI ADESIONE



Data e luogo

Alle Polizze Collettive: "CPI ALTER EGO LEASING" n. 5348/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, "CPI ALTER EGO DUO PLUS - Dipendenti di aziende private" n. 5116/01 e n. 5488/02 tra Volkswagen Bank GmbH, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers, "CPI ALTER EGO DUO PLUS" – Per Tutti n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, "GAP" n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers.

DATI RELATIVI AL FINANZIA				
	ng n.:		to/Leasing (in mesi):	
. , ,	PI:	• • •	n mesi) GAP:	
Somma da assicurare (in euro	o) CPI:	•	n euro) GAP:	
			mprensivo di IVA come riportato sul contr ell'IVA come riportato sulla fattura di acqu	
DATI RELATIVI ALL'ADEREN	TE / ASSICURATO			
Cognome e Nome/Ragione S	ociale	C.F./P.IVA	4	Sesso
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov Cittadinanza _	
Documento	Numero	Data rilascio	Luogo rilascio	
Indirizzo/Sede Legale: Via e n	. Civico			
Città		Prov C.A.P.	Professione	
Indirizzo di recapito (domicilio	o eletto se diverso dalla residenza) Vi	a e n. Civico		
Città			Prov C.A.	P
DATI RELATIVI ALL'ASSICUF	RATO SE DIVERSO DALL'ADERENTE	E (in caso di Leasing)		
Assicurato		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Cognome e Nome		C.F	Professione	
•			Prov C.A.	
) LEASING" (in caso di Leasing)			
	lif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia.	Conforma di avaya sisayu ta in forma anthono latto han annuncia ad acce	Ataka anima di firmana arrasta diabiananiana la samuniana inf	nunchi na avrali ab biliabi di accessoratano
	i sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le ei Sinistri", 14 "Cessione dei diritti".			
Data e firma dell'Aderente 🗴		Data e firma dell'Assicurato (se diverso	o dall'Aderente) 🗴	
ADESIONE "CPI ALTER EGO	DUO PLUS – Dipendenti di aziend	le private" (in caso di Finanziamen	to)	
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, lett delle informazioni da endere al contraente prima c n. 5116/01 e n. 5488/02, il Modulo per la designa esigenze di copertura assicurativa. Confermo altresì di sapere ed accettare che: - la garanzia Inabilità Temporanea Totale della Pc - in caso di Sinistro che interessa la garanzia Pei considerazione del rischio assicurato, ed in par - in caso di recesso dall'assicurazione entro 60 g ha avuto effetto e delle spese amministrative pi - di sapere che è possibile richiedere alle Compa	n Bank GmbH e le Rappresentanze Generali per l'Italia di Ca to, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiara della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della azione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in ca bizza n. 5488/02 si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d'Im d'Ilmpiego (oppure, in ipotesi di modifica dello status di Lav ticolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero o iomi dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le ral er l'emissione del contratto (in relazione a ciò, ibero espressama gnie le credenziali per l'accesso all'area riservata,	zione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportar conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e isso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di piego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendeni voratore Dipendente Privato, la garanzia Inabilità Temporanea Ti delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare; te del finanziamento per un importo corrispondente al Premio ve	contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set inforn informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenz te Privato; otale), il numero delle Indennità mensili riconosciute all'? rrsato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa	nativo) relativa alle Polizze collet a delle Polizze alle mie richieste derente potrà risultare inferiore
	5488/02, indicando come Assicurato me stesso/a.	/B		
L'importo del Premio relativo alle singole garanzie	va per la durata stabilita sono di € è indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagam del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio pe	ento del Premio avviene in anticipo e in un'unica soluzione e vei	rrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio ve	errà addebitato unitamente alla
Data e firma dell'Aderente / Assid	curato X			

Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:

- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche):
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati;
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato, individuato ai fini della copertura assicurativa come: Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto Italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell'adesione, è richiesta un'anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente; di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale sono stato individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di

ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Data e firma dell'Aderente / Assicurato X
L'Addrente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'Assicurazione?"; 6.2 "Recesso delle Compagnie"; 8 "Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "A quanto ammonta l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?"; 12 "Come si denuncia un Sinistro?"; 13 "Quando riceverò l'indennità?".
Data e firma dell'Aderente / Assicurato 🗡
Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte; pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
ADESIONE "CPI ALTER EGO DUO PLUS" – Per Tutti (in caso di Finanziamento)
Polizza n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, Rappresentanza Generale per l'Italia. Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5107/01, il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Confermo altresi di sapere ed accettare che: - in caso di Sinistro che interessa la garanzia Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili riconosciute all'Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare; - in caso di recesso dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative per l'emissione del contratto (in relazione a ciò, libero espressamente la Compagnia da ogni ulteriore obbligo di restifuzione del Premio); - di sapere che è possibile richiedere alle Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata,
ADERISCO alla polizza n. 5107/01, indicando come assicurato me stesso. I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono dieuro (di cuieuro riconosciuti all'intermediario). Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un'unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. L'importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Le spese di emissione del contratto sono di 5 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 12,50 euro.
Data e firma dell'Aderente / Assicurato X
Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE: - di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche); - di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche); - di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati.
ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Data e firma dell'Aderente / Assicurato 🗶
L'Adderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'Assicurazione?"; 6.2 "Recesso della Compagnia"; 8 "Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "A quanto ammonta l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?"; 12 "Come si denuncia un Sinistro?"; 13 "Quando riceverò l'indennità?".
Data e firma dell'Aderente / Assicurato X
ADESIONE "GAP"
Polizza n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia. Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5260/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.
ADERISCO alla Polizza n. 5260/02. I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all'intermediario). Il Premio lordo è unico e anticipato. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto. Le spese di emissione del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento sono di 25 euro. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%.
Data e firma dell'Aderente X
L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 6 "Massimali"; 7 "Esclusioni"; 8 "Beneficiari delle prestazioni"; 10 "Denuncia dei Sinistri"; 15 "Cessione dei diritti".
Data e firma dell'Aderente X
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), dalle Rappresentanze Generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell'informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Data e firma dell'Assicurato (se diverso dall'Aderente) 🗶 _

Data e firma dell'Aderente 🗡 _

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL REFERENTE TERZO DA CONTATTARE IN CASO DI DECESSO



Gentile Cliente.

ai sensi dell'art. "Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro?" delle Condizioni di Assicurazione, con la compilazione del presente modulo, per la garanzia Decesso Le è concessa la facoltà di designare il/i beneficiario/i dell'Indennità in forma nominativa.

Inoltre, nel caso in cui Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal/i beneficiario/i cui la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Cognome e Nome*		Pratica Finanziamento	o n.*/Copertura Assicurativa n.*
Telefono*			
*Campi sempre obbligatori.			
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC	CIARIO 1		
Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decess	so dell'Assicurato		
Ragione Sociale**	P.Iva/Codice Fiscale**		Sede Legale**
Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele	egato d'Impresa**		Codice Fiscale [*]
Data di nascita*	Sesso*		Luogo di nascita (città)*
Nazionalità (Paese)*		Cittadinanza (se diverso	da Italia)*
Indirizzo di residenza*		Città*	
Prov.*	CAP*		Stato*
Telefono*		E-mail (se disponibile)	
IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP (Persona P	Politicamente Esposta)? SI NO	Descrizione PEP*	
(Per la definizione si veda pagina 2/2).			
Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indic Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind	iva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	Amm.re di sostegno Curatela fallimentare urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca d
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d	iva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio dennità verrà suddivisa in parti uguali	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	Amm.re di sostegno Curateia faillmentare urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa.	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind'Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio dennità verrà suddivisa in parti uguali eficiario un'impresa.	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale**	nel caso di decesso dell'Assico cati all'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesa Ragione Sociale"	civa del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale**	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica din caso di designazione di più beneficiari, l'India "Campi sempre obbligatori." "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesa Ragione Sociale"Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso*	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale" Codice Fiscale
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica din caso di designazione di più beneficiari, l'India "Campi sempre obbligatori." "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario per la caso di Decessa Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita"	civa del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** ggato d'Impresa** Sesso*	nel caso di decesso dell'Assici cati all'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca de Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica din caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione solo se si vuole indicare come Beneficiario a la caso di Decessa la caso di nascita a la caso di n	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunio dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso*	nel caso di decesso dell'Assicicati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca de Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' "Campi sempre obbligatori." "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decess Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita" Nazionalità (Paese)* Indirizzo di residenza*	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica din caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione di più beneficiari, l'India a la caso di designazione solo se si vuole indicare come Benericami obbligatori solo se si vuole indicare come Benericami obbligatori. DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decessi Ragione Sociale** Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita* Nazionalità (Paese)* Indirizzo di residenza*	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' 'Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decess Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita' Nazionalità (Paese)* Indirizzo di residenza' Prov.* Telefono'	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile)	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Indicare come Beneficiari solo se si vuole indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario 2 in caso di Decessi Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita' Nazionalità (Paese)' Indirizzo di residenza' Prov.' Telefono' IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP' (Persona Para di nascita)	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile)	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' 'Campi sempre obbligatori. "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decess Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita' Nazionalità (Paese)* Indirizzo di residenza' Prov.* Telefono'	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. eficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** gato d'Impresa** Sesso* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile)	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Indicare come Beneficiari solo se si vuole indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario 2 in caso di Decessi Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita' Nazionalità (Paese)' Indirizzo di residenza' Prov.' Telefono' IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP' (Persona Para di nascita)	itiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. deficiario un'impresa. CIARIO 2 so dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale" Sesso* CAP* CAP*	nel caso di decesso dell'Assicuati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile)	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Indicare di designazione di più beneficiari, l'Indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario al Beneficiario 2 in caso di Decessa Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Delegata di nascita" Nazionalità (Paese)" Indirizzo di residenza" Prov. " Telefono" IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP" (Persona Pere la definizione si veda pagina 2/2). Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indicare come sono di nascita in caso di Decessa di	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. Eficiario un'impresa. CIARIO 2 So dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale** Sesso* CAP* CAP* Politicamente Esposta)? SI NO	cati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile) Descrizione PEP' Tutore Curatore	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale** Codice Fiscale* Luogo di nascita (città)* da Italia)* Stato*
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Ind' "Campi sempre obbligatori." "Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Bene DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFIC Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decess Ragione Sociale" Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Dele Data di nascita" Nazionalità (Paese)* Indirizzo di residenza* Prov.* Telefono* IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP* (Persona Persona Person	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. Eficiario un'impresa. CIARIO 2 So dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale" Sesso' CAP' CAP' Coliticamente Esposta)? SI NO Catato?' Familiare Affettivo civa del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunicativa del Beneficiario	cati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile) Descrizione PEP' nel caso di decesso dell'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale" Codice Fiscale Luogo di nascita (città)" da Italia)" Stato Curatela fallimentare
Attenzione: la mancata designazione nominal Beneficiario stesso. La revoca o la modifica d In caso di designazione di più beneficiari, l'Indicare come Beneficiari, l'Indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario solo se si vuole indicare come Beneficiario accome Beneficiario accom	tiva del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunic dennità verrà suddivisa in parti uguali. Eficiario un'impresa. CIARIO 2 So dell'Assicurato P.Iva/Codice Fiscale" Sesso' CAP' CAP' Coliticamente Esposta)? SI NO Catato?' Familiare Affettivo civa del Beneficiario potrà comportare, el Beneficiario devono essere comunicativa del Beneficiario	cati all'Assicuratore. Cittadinanza (se diverso Città' E-mail (se disponibile) Descrizione PEP' nel caso di decesso dell'Assicuratore.	urato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca di Sede Legale" Codice Fiscale Luogo di nascita (città)" da Italia)" Stato Curatela fallimentare

Escludo l'invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e al/i Beneficiari/o prima del verificarsi dell'evento (barrare se Lei decidere di escludere l'invio

delle comunicazioni ai Beneficiari prima dell'eventuale Decesso).

DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO (non può coincidere con il BENEFICIARIO

Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può o Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di no			ne sarà contattato in caso di Decesso dell'Assicurato. Il
Cognome e Nome*			
Indirizzo*		Città*	
Prov.*	CAP*		Stato*
Telefono*		E-mail (se disponibile)	
'Campi sempre obbligatori.			
Luogo e Data 🗴			
NOTA BENE: allegare copia del documento di ide	entita dell'Aderente.		
Questo modulo (solo se compilato) deve essere invia	ato a:		
(in cartaceo) Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano			
annura (in formata alattraniaa)			

CHI È UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA - PEP?

(PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE (Articolo 1, comma 2, lettera o). Allegato Tecnico D.Lgs. 231/2007 E S.M.I.) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

1. CHI SONO I PEP?

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;

E-mail: lineapersone@cardif.com

- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali:
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. UN SOGGETTO È CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO È UN SUO FAMILIARE DIRETTO

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. UN SOGGETTO È CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO È UN ALTRO SOGGETTO CON CUI SI HA NOTORIAMENTE UNO STRETTO LEGAME

Per individuare i soggetti con i quali le persone (di cui al numero 1) intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche;
- b) qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- c) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

(Modulo da consegnare al Cliente in caso di adesione all'offerta assicurativa)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- (b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- (c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- (d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

¹ In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza.

Mod. 26-5217-Modulo 7B – 10/2017 - 1FIVE1

DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente¹ il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario responsabile

- IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;

 (f) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "VOLKSWAGEN BANK GmbH" con sede in Gifhorner Straße 57, D 38112 Braunschweig (Germania), succursale di Milano Via Petitti n. 15 (responsabile
- (f) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "VOLKSWAGEN BANK GmbH" con sede in Gifhorner Straße 57, D 38112 Braunschweig (Germania), succursale di Milano Via Petitti n. 15 (responsabile della sede italiana: Bernhard Hermann Dyckhoff), iscritta all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d'origine: www.vermittlerregister.info; Autorità di vigilanza Stato membro d'origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d'origine: D- HNQM- UQ9MO-22.

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati facendone richiesta all'intermediario stesso.

* Per tali compagnie, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l'attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 13, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 02 30465068, www.mach-1.it, mach1@registerpec.it.

Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- (a) L'intermediario Volkswagen Bank GmbH e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
- (b) l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario in relazione all'attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l'Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Petitti n. 15, tel. +39 02 33 027 6961, fax +39 02 33 027 522, indirizzo e-mail assicurazioni@vwfs.com. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa Assicurativa.

Quando Volskwagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all'altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l'intermediario in diretta relazione con l'impresa assicurativa.

¹In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.

VOLKSWAGEN BANK

VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano

Dichiarazione dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento

del contratto di finanziamento			
sottoscritto da:			
Dichiarazione			
Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:			
a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediar assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;			
b) prima dell'adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);			
c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.			
Luogo e data:			
Firma Assicurato:(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)			